



Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 71 del 17/04/2025

Proponente: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Settore Gestione risorse umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore: Dott.ssa Monica Catellacci

Oggetto: Collocamento a riposo d'ufficio con diritto alla pensione definita di "Vecchiaia" del dipendente Ristagno Alfonso Antonio a decorrere dal giorno 01.10.2025 (ultimo giorno lavorativo il 30.09.2025).

Natura dell'atto: *non immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

La Responsabile del Settore Gestione risorse umane

Vista la L.R. 22 giugno 2009 nr. 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 28 del 03.02.2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ed i successivi decreti di proroga;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Considerato che il dipendente Ristagno Alfonso Antonio (matricola n. 365), in servizio a tempo indeterminato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari con profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assegnato all'Area Vasta Costa, in data 04.09.2025 avrà maturato i requisiti necessari al pensionamento denominato di “Vecchiaia”;

Visto l'art. 24, comma 6, lett. c. della legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201/2011 che ridefinisce i requisiti utili al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico denominato di “Vecchiaia” con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti rideterminando il requisito anagrafico vigente di sessantacinque anni, nel nuovo requisito previsto in sessantasei anni;

Considerato il disposto del medesimo art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il cui comma 12 riporta che “A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento...., trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;.....” e pertanto, le procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, come accertati dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al quinquennio precedente, verranno aggiornate a cadenza triennale a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed a cadenza biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Tenuto conto altresì del disposto dell'art. 22-ter, comma 2 della legge 03.08.2009, n. 102 di conversione del D.L. n. 78/2009 che riporta, “In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi”, come confermati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 06.12.2011 per la decorrenza del 01.01.2013 mentre, al termine di questo primo triennio è intervenuto un analogo Decreto in data 16.12.2014 con il quale l'incremento è stato di 4 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, che si aggiunge al precedente primo incremento e successivamente, al termine del secondo triennio, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato il 05.12.2017 è stato fissato un incremento aggiuntivo ai precedenti di ulteriori cinque mesi, a decorrere dal 01.01.2019, per effetto del quale il limite di età anagrafica consentito per l'accesso alla pensione di vecchiaia inizialmente previsto nel compimento del 66° anno di età, con l'aggiunta del totale di dodici mesi di incremento in adeguamento alla speranza di vita intervenuti con inizio dal 01.01.2013, viene spostato fino al compimento del 67° anno di età e tale limite anagrafico è confermato con nuovo decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2019, recante appunto disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, nel

quale è disposto che dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022 i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati ed analoga conferma è intervenuta con il decreto in data 27.10.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato per l' "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.", stabilendo che anche per il biennio 2023-2024 i requisiti anagrafici non sono ulteriormente incrementati; così come con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze intervenuto in data 18.07.2023 su "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita" è stato mantenuto il medesimo requisito di accesso al trattamento pensionistico definito di "Vecchiaia" a decorrere dal 01.01.2025;

Visto l'art. 73, del C.C.N.L. per il Comparto della Sanità Pubblica riferito al triennio 2016/2018, nel quale vengono riportate le cause di cessazione del rapporto di lavoro e, nello specifico al comma 1, lettera a), per compimento del limite di età ai sensi delle norme di legge in vigore e proprio in merito a tale casistica, al comma 2 del medesimo articolo è disposto che "non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista";

Ritenuto pertanto di dover procedere al collocamento a riposo d'ufficio, per avvenuto raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico denominato di "Vecchiaia", del dipendente Ristagno Alfonso Antonio, con decorrenza dal giorno 01.10.2025, a seguito della maturazione dei requisiti anagrafici utili al pensionamento, tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 2014;

Visto quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), secondo il quale «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti», come indicato nella sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato con decreto del Direttore generale n. 15 del 31.01.2025;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di procedere al collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento del diritto alla pensione denominata di "Vecchiaia" del dipendente Ristagno Alfonso Antonio (matricola n. 365), in servizio a tempo indeterminato nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari con profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assegnato all'Area Vasta Costa, con decorrenza dal giorno 01.10.2025 (ultimo giorno lavorativo il 30.09.2025), a seguito della maturazione dei requisiti anagrafici utili al pensionamento, tenuto conto delle vigenti disposizioni normative;

2. di invitare il dipendente a presentare la relativa domanda di pensione alla sede provinciale Inps-Gdp competente sulla base della sede di assegnazione lavorativa, in modalità on line, direttamente se in possesso delle credenziali utili per l'accesso al sito istituzionale dell'Istituto, oppure mediante l'assistenza di un Ente di Patronato;
3. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

La Responsabile del Settore Gestione risorse umane
Dott.ssa Alessandra Bini Carrara *

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 16/04/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 16/04/2025
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 16/04/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 16/04/2025